

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Registro Generale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Registro Struttura N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

OGGETTO: Autorizzazione al subappalto alla Ditta MEDIATICA DIGITAL SPA, per i servizi di cui alla Delibera n 216 del 11/03/2025 differita temporalmente con Delibera n. 757 del 22/04/2026, per un importo di € 16.344,00 iva esclusa, occorrenti alla Asl Roma 1

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche

Centro di Costo: L'Estensore: Sig.ra SHARON PICCHIONE

Il presente Atto non contiene dati sensibili

L'Atto non comporta impegno di spesa

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche

DIPARTIMENTO TECNICO  
PATRIMONIALE

Dott. GIUSEPPE GUARNIERI

Dott. GIUSEPPE GUARNIERI

Ing. PAOLA BRAZZODURO




Il presente provvedimento si compone di n.48 pagine di cui n.45 pagine di allegati

## IL DIRETTORE U.O.C. SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE

- VISTO** nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'Atto di Autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Delibera di Giunta Regionale del 8 maggio 2025, n. 296 e pubblicato sul BURL n. 38 del 13/05/2025;
- VISTA** la Delibera n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il D.LGS. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" nel quale è previsto, all'art. 226 comma 2, che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso e che per procedimenti in corso, rientrano, tra gli altri, le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- PREMESSO CHE** con Deliberazione del Direttore Generale n. 216 del 11/03/2025 la Asl Roma 1 aderiva all'Accordo Quadro, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito "SANITA' DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali ed 2" PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2601 - Lotto 4 (Cig Madre: 982094435F), per un periodo di 12 mesi per un importo di € 418.741,50 Iva esclusa corrispondente ad € 510.864,63 Iva inclusa - Operatore economico RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA (ACCENTURE S.P.A., CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR, ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA, PHILIPS, CONSIGLIO CONS. AR.L., NUVYTA S.R.L., COOPERATIVA EDP LA TRACCIA, ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L., LEONARDO S.P.A.);
- con Delibera n. 757 del 22/04/2026 la Asl Roma 1 ha disposto il differimento temporale al 31/12/2026 del contratto con contestuale trasferimento dei residui di cui alla Delibera n. 216 del 11/03/2025;
- con nota prot. n. 77477 del 28/04/2026 è pervenuta a questa struttura la richiesta di autorizzazione al subappalto alla ditta MEDIATICA DIGITAL SPA, per i servizi di cui alla Delibera n. 757 del 22/04/2026, per un importo di € 16.344,00 iva esclusa;
- TENUTO CONTO** che l'art 105, comma 18, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "Subappalto" prevede che l'impresa che intende avvalersi del subappalto presenti apposita istanza di autorizzazione alla stazione appaltate, rispetto alla quale quest'ultima provvede entro 30 giorni;
- che per quanto sopra richiamato e dopo aver verificato la documentazione prodotta con la nota prot. aziendale n. 77477 del 28/04/2026 sopra citata, si ritiene procedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto richiesto dalla Ditta ENGINEERING INGEGNERIA

INFORMATICA S.p.A alla ditta MEDIATICA DIGITAL SPA per una percentuale pari al 3,90% circa;

che l'atto non comporta impegno di spesa in quanto le attività di subappalto sono ricomprese nell'importo del contratto principale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 757 del 22/04/2026;

che il seguente contratto di subappalto (All.1) risulta conforme in quanto i servizi subappaltati sono stati previsti dal contratto principale;

che ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 sono stati avviati i controlli di cui all'articolo 80 del citato decreto sul subappaltatore ed è stata riscontrata ogni eventuale assenza dei motivi di esclusione;

che non sussistono elementi di conflitto di interesse ex art 42 D.lgs. n. 50/2016;

**ATTESTATO CHE**

il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa che s'intendono integralmente riportati:

**di autorizzare** ai sensi dell'art 105, comma 18, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto alla ditta MEDIATICA DIGITAL SPA, per i servizi di cui alla Delibera n 216 del 11/03/2025 differita temporalmente con Delibera n. 757 del 22/04/2026, per un importo di € 16.344,00 iva esclusa, occorrenti alla Asl Roma 1;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line Aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente determinazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il Direttore  
UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche

Dott. Giuseppe Guarnieri

Il Direttore  
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

## Contratto di Subappalto

ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016

rif. ODA nr. **OE/481929 del 26/03/2026 Prot.2026/3324.**

Tra

**ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.** con sede legale in PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA, 24 - 00144 ROMA iscritta nel Registro delle Imprese di ROMA al n. REA RM - 531128 codice fiscale n. 00967720285 e p. IVA n. IT05724831002 (in seguito per brevità "**Appaltatore**") nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* munito dei necessari poteri;

e

**MEDIATICA DIGITAL SPA** con sede legale in VIA MARCO E MARCELLIANO 45 00147 ROMA, codice fiscale 05489340728 e partita IVA n. IT06464901005 e-mail: protocollo@mediaticaspa.it, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* munito dei necessari poteri (in seguito per brevità denominata "**Subappaltatore**");

(di seguito singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti");

premesso che

- **Engineering Ingegneria Informatica Spa**, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da **Leonardo SPA, CONSIG - Società consortile a responsabilità limitata, Accenture SPA, Accenture Technology solutions srl, Nuvyta srl, Philips spa**, (mandanti) all'esito della partecipazione alla gara d'appalto bandita da **ASL ROMA 1 ("Committente")** CIG **B68DF1B052** (di seguito la "**Gara**") si è aggiudicata ed ha stipulato con la Committente l'appalto per oggetto "**L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA' DIGITALE**
- **Engineering Ingegneria Informatica Spa** si è riservata/o la facoltà di ricorrere al subappalto conformemente alle previsioni di cui all'Appalto;
- è volontà dell'Appaltatore affidare in subappalto al Subappaltatore **Servizi Professionali di Supporto Specialistico ("Attività)** compresi tra le attività di competenza dell'Appaltatore e meglio specificate nell'offerta formulata dal Subappaltatore ("**Offerta**").

**Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue**

ART. 1

*Oggetto*

1.1. Il presente contratto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale ("**Contratto**"), ha ad oggetto l'affidamento, da parte dell'Appaltatore al Subappaltatore, che accetta, dell'esecuzione delle Attività indicate nell'Allegato 1.

ART. 2

*Disposizioni regolanti il presente Contratto*

2.1. In esecuzione del Contratto, il Subappaltatore dichiara di conoscere e accettare la documentazione relativa all'Appalto e i relativi allegati regolanti i rapporti tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e il Committente che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale negli aspetti da quest'ultimo non diversamente ed espressamente regolati, impegnandosi altresì ad eseguire le Attività nel pieno rispetto di quanto previsto dalla citata documentazione e dall'Offerta. Le Parti convengono che, in caso di controversia, dovrà farsi riferimento alla documentazione relativa all'Appalto e che, per quanto non espressamente disciplinato prevarrà il presente Contratto.

2.2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che l'affidamento al Subappaltatore delle Attività avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Appalto con riferimento *inter alia* alla quota di prestazioni subappaltabili dichiarata in gara dall'Appaltatore, assumendo a proprio carico per quanto di competenza, i medesimi obblighi assunti dall'Appaltatore in forza del Contratto di Appalto.

ART. 3

- 3.1. Il corrispettivo del presente Contratto , corrispondente ad Ordine di Acquisto (ODA) indicato in epigrafe, è pari ad un massimo di **EUR (Euro) 16.344,00 (EUR (Euro) sedicimilatrecentoquarantaquattro/00)** IVA esclusa. Le Attività potranno essere acquistate, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui al presente comma; ciò avverrà anche in funzione delle attività effettivamente richieste da parte della Committente all'Appaltatore nell'ambito dell'Appalto Specifico.
- 3.2. Nell'importo massimo indicato all'art. 3.1 si intende compreso anche il corrispettivo per l'utilizzo da parte del Subappaltatore di propri mezzi e strumenti per l'erogazione del servizio nonché eventuali spese di viaggio o trasferta (Allegato 2) sostenute dal personale dal Subappaltatore nello svolgimento delle Attività oggetto del presente Contratto nonché i costi imputabili all'ottemperamento delle disposizioni di legge in merito alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L'importo contrattuale include l'attività di coordinamento delle risorse.
- 3.3. Il Subappaltatore prende atto ed accetta che, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto ed al relativo corrispettivo, non sussiste alcun minimo garantito.
- 3.4. I corrispettivi per le Attività di cui al presente Contratto nonché le modalità e termini di fatturazione e pagamento sono definiti all'interno dell'Allegato 2.
- 3.5. La fatturazione dovrà avvenire nel rispetto delle modalità di rendicontazione previste dall'Appalto.
- 3.6. Il subappaltatore è tenuto a emettere fattura nei confronti dell'Appaltatore mediante Fatturazione Elettronica (Allegato 3). Qualora il subappaltatore non fosse un soggetto obbligato alla emissione della fattura in modalità elettronica, potrà emettere fattura in formato "pdf" e inviare la stessa al seguente indirizzo di posta elettronica:  
**eii.fatture@eng.it**
- 3.7. I pagamenti da parte dell'Appaltatore avverranno entro 20 giorni bancabili dai corrispondenti pagamenti effettuati in favore dell'Appaltatore da parte del Committente.
- 3.8. Fermi i termini di cui all' Allegato 2 del Contratto di Subappalto, la fattura potrà essere emessa solo dopo la ricezione del benestare alla Fatturazione (BaF). In caso di mancata ricezione del Benestare alla Fatturazione (BaF), il Subappaltatore deve rivolgersi esclusivamente al Capo progetto.
- 3.9. L'imposta di bollo sulle fatture deve intendersi sempre a carico del Subappaltatore.
- 3.10. Il Subappaltatore si impegna a trasmettere all'Appaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti con l'indicazione delle ritenute a garanzia di legge entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ciascun pagamento ricevuto da quest'ultimo. Eventuali "allegati" alla fattura devono far parte dello stesso documento in formato pdf.
- 3.11. Previa richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente Contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'Appaltatore i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del Subappaltatore e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo.
- 3.12. Non si darà luogo alla contabilizzazione né al pagamento di attività eseguite in eccesso, sotto il profilo della qualità, della quantità, tipologia per genere, numero o dimensioni, rispetto a quanto previsto dal presente Contratto.

#### ART. 4

##### *Luogo di esecuzione*

- 4.1. I Servizi verranno erogati presso **ASL ROMA 1, Borgo Santo Spirito 3, ROMA**, nonché presso i terzi che, a discrezione dell'Appaltatore stessa, quest'ultima indicherà con preavviso di almeno 2 (due) giorni solari.

ART. 5

*Revisione prezzi*

5.1. Resta espressamente convenuto che i corrispettivi definiti nel presente Contratto e nell'Allegato 2 resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente Contratto, anche in caso di eventuale diversa previsione nell'Offerta, con espressa rinuncia da parte del Subappaltatore al disposto dell'art. 1664 c.c.

ART. 6

*Persone autorizzate dal Subappaltatore e tracciabilità dei flussi finanziari*

6.1. Il Subappaltatore si impegna a identificare e comunicare tempestivamente successivamente alla formalizzazione del Contratto il soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute con accredito dei controvalori sui conti corrente dedicati, ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i., con esonero di responsabilità dell'Appaltatore e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione dovrà essere a quest'ultimo comunicata utilizzando la piattaforma di qualifica dell'Appaltatore o l'indirizzo di posta elettronica anagrafica.fornitori@eng.it.

6.2. Le Parti assumono espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Ai fini di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Subappaltatore si impegna a comunicare all'Appaltatore e al Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi con le stesse modalità di cui al punto 6.1. che precede.

ART. 7

*Sorveglianza e sospensione delle Attività*

7.1. Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni dell'Appaltatore, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del Subappaltatore né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'Appaltatore in compiti che non gli competono.

7.2. Il Subappaltatore non potrà opporre obiezioni od eccezioni nel caso in cui l'Appaltatore debba disporre (anche più volte o in più soluzioni) la sospensione e la ripresa delle Attività, totale o parziale, anche se riferita a singole prestazioni come immediata conseguenza di disposizioni assunte dal Committente. Resta inteso che la sospensione totale o parziale non è causa di inadempimento del presente Contratto e non dà diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Subappaltatore, fatto salvo il corrispettivo per le Attività svolte e documentate fino al momento della sospensione.

ART. 8

*Consegna delle attività*

8.1. La consegna delle attività affidate al Subappaltatore avverrà nelle modalità che saranno specificate nel presente Contratto e nei suoi allegati.

ART. 9

*Efficacia e durata del Contratto*

9.1. Il presente Contratto sarà valido dalla data della sua sottoscrizione. E' escluso il tacito rinnovo.

9.2. L'efficacia del presente Contratto è subordinata al positivo esito del procedimento di autorizzazione ex art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 ad iniziativa dell'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dall'Appalto; pertanto, il Subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento di tale autorizzazione.

Qualora detta autorizzazione venisse per qualsiasi motivo negata o revocata, il presente Contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'Appaltatore senza che il Subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

9.3. Il presente Contratto ha durata di 9 mesi dalla data di efficacia, salvo eventuali proroghe, rinnovi o estensioni, agli stessi termini e condizioni, che il Subappaltatore si impegna sin d'ora a concedere su richiesta dell'Appaltatore.

ART. 10

*Penalità*

10.1. In caso di ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione delle Attività imputabili al Subappaltatore verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al Subappaltatore, la stessa penale che l'Appaltatore dovrà corrispondere al Committente (come risultante dalla documentazione del Committente debitamente trasmessa dall'Appaltatore al Subappaltatore). Tale penale sarà regolarmente fatturata al Subappaltatore e trattenuta sui pagamenti a scadere o comunque ancora dovuti, fatto salvo il diritto dell'Appaltatore al risarcimento del maggior danno da questi eventualmente subito.

10.2. L'applicazione di penalità è esclusa solo se l'impossibilità della prestazione non è in alcun modo imputabile al Subappaltatore.

#### ART. 11

##### *Verifica delle attività e audit*

11.1. L'Appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento delle attività ai sensi dell'art. 1662 c.c. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del Subappaltatore, qualora l'avanzamento delle attività non soddisfi il puntuale adempimento di quanto contrattualmente previsto.

11.2. Gli eventuali vizi o manchevolezze che dovessero essere rilevati dalla Committente in sede di verifica saranno comunicati al Subappaltatore in forma scritta con invito ad eliminarli entro un termine ragionevole, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle stesse avverrà soltanto dopo positiva verifica di conformità da parte del Committente.

11.3. Qualora il Subappaltatore, entro i termini di cui sopra, non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati o si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi ad altro operatore economico rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni maggiore danno.

11.4. L'eventuale presa in consegna anticipata dell'attività da parte dell'Appaltatore rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione delle attività stesse.

11.5. Su richiesta del Committente, il Subappaltatore deve rendere possibile l'esecuzione di sopralluoghi tecnici degli impianti, dei locali e delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, al fine di comprovare la conformità delle stesse rispetto a quanto richiesto dalla documentazione tecnica e dalla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. In caso di non conformità della verifica l'Appaltatore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle prestazioni ovvero risolvere il presente Contratto.

11.6 Il Subappaltatore garantisce all'Appaltatore e, ad ogni società di audit eventualmente da essa nominata, il diritto di richiedere al Subappaltatore di effettuare audit o far eseguire audit periodici in qualsiasi momento, previo preavviso e a proprie spese. In caso di audit, il Subappaltatore si impegna a concedere diritti di accesso ai propri locali e siti ai dipendenti o consulenti dell'Appaltatore e a fornire qualsiasi informazione e/o documentazione che l'Appaltatore possa richiedere per consentirle di svolgere correttamente l'audit. Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell'audit e, qualora si avvalga di società di audit, l'Appaltatore si impegna a garantire che la società stessa sottoscriva un accordo di riservatezza.

Nel corso dell'Audit, il Subappaltatore si impegna a fornire tutta la cooperazione e l'assistenza ragionevolmente richiesta durante le normali ore d'ufficio. Sarà onere dell'Appaltatore garantire che qualsiasi auditor o altra persona a cui venga dato accesso ai locali del Subappaltatore arrechi il minimo disturbo alle attività in corso e osservi le norme di sicurezza.

#### ART. 12

##### *Divieto di cessione del contratto, di subappalto a cascata e patti di riservato dominio*

12.1 A pena di nullità, il Subappaltatore non potrà cedere il Contratto o subappaltare a terzi, neppure parzialmente o di fatto, le Attività ai sensi dell'art. 105, co. 19, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d. "subappalto a cascata"). In caso di inosservanza, l'Appaltatore si riserva di applicare una penale del valore di 50.000,00 euro (cinquantamila/00) impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero realizzati dal Subappaltatore.

12.2. Il Subappaltatore non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per

procedere alla risoluzione ipso iure del presente Contratto e legitimerà l'Appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal Subappaltatore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Subappaltatore medesima.

#### ART. 13

##### *Variazioni*

13.1. Tutte le variazioni alle Attività oggetto del presente Contratto e il relativo prezzo devono essere concordate per iscritto tra le Parti e autorizzate dal Committente.

#### ART. 14

##### *Ulteriori oneri a carico del Subappaltatore*

14.1. Il Subappaltatore espressamente dichiara e garantisce:

- 1- di assumere la responsabilità dell'esecuzione in subappalto delle Attività nei termini e alle condizioni di cui al presente Contratto;
- 2- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/16 per l'assunzione delle Attività;
- 3- di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione delle Attività per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle attività affidate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dispositivi tecnologici, formazione tecnica e gestione presenze del personale, conformità a procedure di compliance, backup plans, etc.);
- 4- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- 5- di aver preso visione della documentazione di cui al precedente art. 2;
- 6- di aver formulato la propria Offerta tenendo conto della suddetta documentazione e degli altri fattori che possono influire nell'esecuzione delle attività e di ritenere pertanto congruo e remunerativo il corrispettivo di cui all'art. 3, tenuto conto della normale alea di mercato;
- 7- di essere una società debitamente e validamente costituita ed esistente, con piena capacità di agire e di esercitare la propria attività, come attualmente esercitata;
- 8- che non sussiste alcuna situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con l'Appaltatore;
- 9- la regolare costituzione ed esecuzione dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nell'esecuzione delle Attività, come meglio individuato al successivo art. 16;
- 10- di osservare le disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali riguardanti il trattamento economico e normativo del predetto personale, ciò in considerazione della solidarietà che vincola il Subappaltatore e l'Appaltatore le responsabilità correlate.
- 11- la sicurezza e l'integrità dei sistemi informatici e di telecomunicazione, gestiti o utilizzati nel corso dell'esecuzione del Contratto (in particolare i sistemi infrastrutturali, le reti, i dispositivi e le applicazioni, come pure i dati e le informazioni) adottando le misure di sicurezza indicate nell'Allegato 4.

14.2. Fermo restando che l'organizzazione e la gestione del personale e dei mezzi d'opera necessari sono esclusivo onere e rischio del Subappaltatore, quest'ultimo, al fine di una corretta esecuzione del presente Contratto e nel rispetto delle condizioni pattuite, dovrà provvedere a propria cura e spese a quanto necessario alla tempestiva e perfetta esecuzione delle Attività oggetto del Contratto, garantendo gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Appalto ai sensi dell'art.105 comma 14 D.Lgs 50/2016.

14.3. Il Subappaltatore assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- ad osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dal D.Lgs. 50/16 e successive modificazioni e dal D.lgs. n. 81/08;
- rendere tempestivamente edotto l'Appaltatore – ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia – di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria;
- ad osservare quanto prescritto dalla documentazione citata all'art. 2 del presente Contratto, ivi compreso il Protocollo di Legalità;
- a fornire all'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, tutta la documentazione di cui quest'ultima necessita per ottenere l'autorizzazione al subappalto ai sensi e per gli effetti dell'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- su richiesta dell'Appaltatore o del Committente, e comunque contestualmente all'emissione della fattura, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, prendere visione e di ottenere del documento unico di regolarità contributiva, della certificazione di regolarità fiscale, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi; in mancanza, l'Appaltatore avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla presa visione o ricezione delle menzionate certificazioni; qualora da detta documentazione emergano irregolarità, la sospensione dei pagamenti perdurerà fintanto che tale irregolarità non sarà sanata;
- a riconoscere ai propri dipendenti coinvolti nell'esecuzione del presente Contratto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore. Qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'Appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'Appaltatore, il Subappaltatore sarà altresì tenuto all'applicazione dei medesimi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dall'Appaltatore ai sensi dell'art.105 comma 14 D.Lgs 50/2016.
- ad assolvere nei confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti emanati in materia, dai citati Contratti Collettivi, dai nonché dalle istruzioni impartite dal Committente;
- a provvedere all'attuazione sotto la propria ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione delle Attività, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;
- ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'Appaltatore da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi.
  - a stipulare prima d'ora o a impegnarsi a sottoscrivere prima dell'avvio delle Attività e di mantenere pienamente valide ed efficaci per tutta la durata del presente Contratto, a proprie spese (i) una polizza assicurativa RC Professionale, con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro e per anno che copra atti di negligenza, errori od omissioni, anche se commessi per colpa grave del fornitore e/o suoi prestatori di lavoro, nonché dolo dei prestatori di lavoro nell'esecuzione di attività professionali e altre attività cui è tenuto il Subappaltatore ai sensi dello specifico Contratto; e (ii) una polizza assicurativa RCT/O per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, che copra la responsabilità del Subappaltatore per danni causati a cose e persone inclusi i prestatori di lavoro nell'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, incluso il caso di colpa grave.
  - a rispettare e far rispettare alle proprie Risorse, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., (i) la Legge Applicabile, (ii) qualsivoglia altra normativa e/o regolamento applicabili alle attività (ivi incluse norme tecniche cogenti e regolamenti), e (iii) gli standard operativi previsti dalle competenti autorità;
  - a non utilizzare il nome dell'Appaltatore al di fuori della propria organizzazione senza il preventivo consenso scritto da parte dell'Appaltatore, consenso che non potrà essere ragionevolmente negato. È fatto altresì divieto alle risorse di presentarsi come dipendenti dell'Appaltatore o comunque utilizzare biglietti da visita con il logo di questi ultimi;

14.4. Il Subappaltatore si obbliga inoltre a manlevare e tenere indenne l'Appaltatore, per tutta la durata del Contratto e per il successivo periodo determinato nell'Appalto, da ogni costo, onere, spesa, perdita e/o danno di qualsivoglia natura (compreso quello derivante dalla pretesa relativa alla riqualificazione e/o costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell'Appaltatore e/o di suoi clienti) e/o da qualsivoglia sanzione che dovesse trovare direttamente e/o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi nei confronti del personale, ivi compresi quelli dettati dal D.Lgs. 276/2003, dal D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché da qualsiasi inadempimento degli obblighi contributivi, retributivi, assicurativi e fiscali nei confronti del predetto Personale.

14.5. Le Parti danno atto che trattasi di attività di tipo intellettuale ovvero attività che di norma non è associata all'insorgenza di rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/08 e i costi della sicurezza sono pari a zero. Qualora si verificassero casistiche particolari nel corso del subappalto, ovvero il Committente informi l'Appaltatore dell'insorgenza di rischi specifici e da interferenze, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a darne tempestiva informazione al Subappaltatore, il quale si impegna a sua volta a contribuire, congiuntamente all'Appaltatore e al Committente, alla valutazione dei rischi da interferenza in conformità con le disposizioni del D. Lgs. 81/08.

14.6 Il Subappaltatore si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per la verifica dell'idoneità tecnico professionale in accordo agli art. 26 e 89 del DLgs 81/08 ed inoltre si impegna al rispetto delle indicazioni fornite dall'Appaltatore in ambito salute sicurezza e ambiente tramite specifica informativa (esempio: condivisione piano di gestione delle emergenze).

14.7 In caso di servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad

esso riconducibili in qualunque forma, in ottemperanza al DL n. 124/2019 e all'art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997 il Subappaltatore si impegna altresì a trasmettere all'Appaltatore copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio, che deve avvenire con distinte deleghe senza possibilità di compensazione o in alternativa certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate che dichiara la sussistenza dei suddetti requisiti con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza se ne ricorrono i presupposti.

In mancanza di tale documentazione o nel caso di insufficiente versamento delle ritenute sarà sospeso, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dalla Subappaltatrice sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo delle Attività ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa e ne sarà data comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. In tali casi, è preclusa alla Subappaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs n. 241/1997 è esclusa per la Subappaltatrice la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle Attività. Tale esclusione non trova applicazione laddove la Subappaltatrice rilasci la certificazione di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs n. 241/1997.

#### ART. 15

##### *Adesione ai principi ESG*

15.1 Il Subappaltatore deve condividere l'impegno dell'Appaltatore verso la sostenibilità e la responsabilità sociale, dandone conto attraverso il questionario sui temi ESG in materia etica e di integrità dell'organizzazione, prevenzione della corruzione, pari opportunità, diversity & inclusion, rendicontazione sociale (Bilancio), salute e sicurezza, e ambiente.

Il Subappaltatore è incoraggiato a aderire alla piattaforma ESG adottata dall'Appaltatore come vendor master file in tema di responsabilità sociale e ambientale.

#### ART. 16

##### *Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro*

16.1. Fermo restando la responsabilità solidale delle Parti nei confronti della Committente degli adempimenti da parte del Subappaltatore degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 105 comma 14 D.Lgs 50/2016, nei rapporti interni fra le Parti il Subappaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Appaltatore da qualsiasi danno o responsabilità per il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza a suo esclusivo carico.

16.2. Il Subappaltatore deve inoltre comunicare per iscritto all'Appaltatore qualsiasi variazione del nominativo del suo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e relativa reperibilità rispetto a quanto dichiarato.

#### ART. 17

##### *Personale o Risorse*

17.1. Il Subappaltatore dichiara di aver preso visione dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (di seguito anche "CCNL") applicati dall'Appaltatore e di riconoscere alle risorse coinvolte nell'esecuzione del presente Contratto (di seguito "Personale" o "Risorse") un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito dal medesimo Appaltatore.

17.2. Ciascuna Parte è responsabile per tutte e ciascuna delle pretese eventualmente avanzate dal proprio personale nei confronti dell'altra. In ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto che lo svolgimento delle Attività non potrà in alcun modo dar luogo a un rapporto di lavoro subordinato tra una Parte ed il personale dell'altra.

17.3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al Personale da parte del Subappaltatore, l'Appaltatore potrà invitare per iscritto quest'ultimo a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Appaltatore potrà pagare anche in corso d'opera direttamente al Personale le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo corrispettivo di cui al precedente art. 3.

#### ART. 18

#### *Danni*

18.1. Il Subappaltatore assume la responsabilità delle attività eseguite fino all'accettazione da parte del Committente nei termini e nei modi di cui all'Appalto, con espressa esclusione dei danni indiretti e consequenziali.

18.2. La responsabilità del Subappaltatore per eventuali danni è esclusa se dovuta a impossibilità della prestazione non imputabile al Subappaltatore medesimo.

#### ART. 19

##### *Recesso e Risoluzione del Contratto*

19.1. È facoltà dell'Appaltatore recedere dal presente Contratto, previa comunicazione scritta da inoltrare al Subappaltatore via pec/AR con un preavviso di 15 giorni, ai sensi dell'art. 1671 c.c.

19.2. Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è facoltà dell'Appaltatore risolvere altresì il presente Contratto, previa comunicazione scritta al Subappaltatore:

- in caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione delle Attività per causa imputabile al Subappaltatore;
- in caso di scioglimento dell'Appalto;
- quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- inosservanza da parte del Subappaltatore delle vigenti normative concernenti la sicurezza del lavoro;
- fallimento o coinvolgimento del Subappaltatore in altra procedura concorsuale, ovvero oggettiva difficoltà patrimoniale a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
- sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa antimafia per i subappaltatori;
- dichiarazione mendace o reticente relativamente alla regolare costituzione e esecuzione dei rapporti di lavoro riguardanti il Personale;
- raggiungimento del tetto massimo delle penali complessivamente applicabili;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 6;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto.

19.3. Nelle ipotesi sopra menzionate, l'Appaltatore provvederà all'immediata sospensione dei pagamenti dei ratei di corrispettivo eventualmente ancora dovuti, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno subito.

#### ART. 20

##### *Foro competente*

20.1. Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Contratto è esclusivamente quello di Roma.

#### ART. 21

##### *Rinvio al codice civile*

21.1. Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente Contratto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui al d.lgs. n. 50/2016, agli artt. 1655 e segg. del Codice civile e le altre norme di legge applicabili.

#### ART. 22

##### *Riservatezza*

22.1. Il Subappaltatore prende atto ed accetta espressamente, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per ciascun dipendente o collaboratore, che, salvi (i) gli inderogabili limiti di legge, (ii) la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltatore, è vietata ogni e qualsiasi forma di comunicazione e/o divulgazione, diretta o indiretta, di tutte le informazioni, notizie, documenti, dati, processi, progetti, atti e/o metodi, di qualunque natura, scambiati tra le Parti nell'ambito del Contratto e delle Attività ("Informazioni Riservate").

22.2. In considerazione della natura delle Informazioni Riservate, il Subappaltatore si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per ciascun Utente e in generale per i propri dipendenti e/o collaboratori:

- a utilizzarle diligentemente ed esclusivamente per finalità di cui al presente Contratto;
- a non divulgarle, trasmetterle, comunicarle e/o renderle comunque disponibili, anche solo parzialmente, direttamente o indirettamente, a terzi non autorizzati fatto salvo il preventivo consenso scritto dell'Appaltatore ovvero per adempimento di obblighi di legge o di ordini dell'Autorità giudiziaria o per l'esercizio del diritto di difesa.

(c) a far rispettare ogni istruzione, procedura, regola operativa impartite dall'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto che dovessero essere eseguite dai consulenti mediante l'utilizzo di dispositivi IT personali ("Dispositivi Personali"). Per l'effetto, l'Appaltatore si riserva di garantire la fornitura, si riserva di fornire a ciascun consulente che faccia uso di Dispositivi Personali, di un pacchetto di strumenti di sicurezza IT standard (a titolo esemplificativo e non esaustivo: programmi antivirus e antimalware, client di sicurezza di rete, sistemi di cifratura dell'hard disk, etc.), come meglio descritti nella *lettera di impegno* che l'Appaltatore si impegna a fornire a ciascun consulente al momento del primo ingaggio.

22.3. Fatto salvo il caso in cui le Informazioni Riservate costituiscano informazioni segrete ai sensi dell'art. 98 CPI, nel qual caso l'obbligo di riservatezza si intende perpetuo, gli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 22.1 che precede resteranno in vigore anche per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del Contratto, per qualsiasi ragione intervenuta.

#### ART. 23

##### *Trattamento dei Dati Personali*

23.1. Le Parti si impegnano alla piena osservanza, per quanto di rispettiva competenza, del dettato di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"). Ai fini della negoziazione, stipula e sottoscrizione del Contratto, le Parti agiranno quali autonomi titolari del trattamento e, per l'effetto, dichiarano di essersi scambiate idonea informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

23.2. Le Parti convengono che, ai fini dell'esecuzione del Contratto il Subappaltatore eseguirà operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Appaltatore, mediante la sottoscrizione di tale Contratto il Subappaltatore è nominato "Subresponsabile" o "Ulteriore Sub-Responsabile del Trattamento", ed è pertanto tenuto al rispetto degli obblighi previsti all'art. 22 del presente Contratto, da ritenersi applicabili anche nei confronti dei Subresponsabili o Ulteriori Sub-Responsabili del Trattamento. Ove risulti necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto, pertanto, le Parti si impegnano a stipulare, per iscritto e mediante separato accordo, apposito atto di nomina del Subappaltatore quale Subresponsabile o Ulteriore Sub-Responsabile del Trattamento (Accordo sul trattamento dei dati personali), ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

#### ART. 24

##### *Varie*

24.1. Le Parti con la firma del presente Contratto si impegnano altresì ad attenersi in modo scrupoloso alle regole di deontologia e correttezza professionale, agli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), nonché al Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e alla Politica per la Prevenzione della Corruzione di cui si è dotato l'Appaltatore (disponibili al sito [www.eng.it](http://www.eng.it)) e il Committente. Il Subappaltatore dichiara altresì di avere preso visione del Patto di Integrità adottato dalla Committente e, per effetto della sottoscrizione al presente subappalto, si impegna ad operare, e a far operare i propri dipendenti e/o collaboratori, nel rispetto del suddetto Patto di Integrità.

Parti accettano e riconoscono che qualsivoglia violazione delle previsioni di cui al presente paragrafo costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

24.2. Le Parti si astengono da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria. Per comportamento anticoncorrenziale si intende qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede.

24.3 Qualora il contratto sia finanziato in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al decreto legge del 6 maggio 2021 n.59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101, il subappaltatore si impegna, congiuntamente all'appaltatore/contraente principale ad assicurare il rispetto delle previsioni di cui all'art.47 comma 4 del Decreto legge 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n.108 in ordine alla quota pari almeno al 30% – ove non stabilita in misura inferiore esplicitamente dalla documentazione di gara ai sensi dell'art. 47 comma 7 del suddetto Decreto legge 31 maggio 2021 n.77 - delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali da destinare all'occupazione giovanile e femminile così come chiarite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità - con Decreto del 7 dicembre 2021 (G.U. serie generale n.309 del 30 dicembre 2021) inerente l'adozione

delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

24.4. Il presente Contratto non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente Contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tasso fisso ai sensi della vigente normativa.

24.5. L'I.V.A. nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal Subappaltatore nei confronti dell'Appaltatore, sarà a carico di questo ultimo.

24.6. Il presente Contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

24.7. Ogni comunicazione tra le Parti deve farsi per iscritto agli indirizzi che verranno indicati nei documenti di Offerta e Contratto che saranno comunque in altro modo condivisi tra le Parti;

24.8. Nel caso in cui una o più previsioni contenute nel Contratto risultino invalide od inefficaci, le Parti si impegnano ad approntare quelle modifiche atte a conservare la validità e l'efficacia del Contratto medesimo, negoziando in buona fede le nuove previsioni aventi contenuto più aderente possibile a quelle ritenute invalide od inefficaci.

24.9. Ciascuna Parte deve intendersi indipendente e autonoma dall'altra ed in quanto tale non avrà il potere di impegnare o vincolare l'altra Parte. Il presente Contratto non può essere interpretato come costitutivo di *joint-venture*, società di fatto, rapporto fiduciario o di mandato tra le Parti. Fermo quanto sopra, è inoltre convenuto che, indipendentemente dalle modalità di svolgimento delle Attività, il rapporto nei confronti dei clienti finali sarà comunque sempre mantenuto e gestito esclusivamente dall'Appaltatore.

24.10. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che quanto oggetto di pattuizione nel presente Contratto è frutto di libera negoziazione tra le medesime intervenute, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, Cod. Civ.

**Allegati:**

Allegato 1 – Allegato tecnico

Allegato 2 - Corrispettivi e fatturazione;

Allegato 3 – Fatturazione Elettronica;

Allegato 4 – Misure di sicurezza;

Allegato 5 – Comunicazione riferimenti Factoring;

Allegato 6 - MD05\_PGT01 Accordo sul Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR;

**Allegati opzionali a carico del Fornitore**

Documenti conformità L. 136/2010;

Resoconto di Avanzamento Lavori (solo nel caso di assenza di Collaudo);

Resoconto spese di trasferta a piè di lista.

Il presente Contratto è stato predisposto da entrambe le parti che, dopo averlo letto ed approvato, lo sottoscrivono. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti ne accettano il contenuto nella sua interezza, compreso, in particolare, quanto disposto nell'Accordo per il trattamento dei dati di cui all'Allegato 6.



Appaltatore

**ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.**

Subappaltatore

**MEDIATICA DIGITAL SPA**

Firmato digitalmente da Fabio Francalancia



## **ALLEGATO 1 – Allegato Tecnico**

### **1. SCOPO DEL DOCUMENTO**

Il presente documento, parte integrante del contratto E/481929 ha lo scopo di definire, in modalità puntuale l'oggetto della fornitura e le modalità di erogazione della stessa.

### **2. OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'oggetto della fornitura riguarda:

un servizio di supporto specialistico di prodotto in ambito Sanitario per l'ASL ROMA 1.

Nello specifico sono previsti i seguenti servizi:

-attività di supporto per la gestione delle applicazioni

Saranno impegnate nella realizzazione dell'Oggetto le seguenti figure professionali:

Figura A):

NR. 1 Specialista di prodotto in ambito Sanitario

Il Subappaltatore dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche delle figure professionali richieste dalla documentazione del Contratto e dà atto di aver ricevuto documentazione in merito.



## ALLEGATO 2 CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

### CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO

Di seguito si riporta il dettaglio del prezzo:

Figura Professionale	Totale
N.1 Specialista di prodotto ambito Sanitario	€ 16.344,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.344,00</b>

L'importo esposto in tabella è da intendersi IVA esclusa ed è da considerarsi a consumo.

I costi per la sicurezza sono pari a € 0,00 in quanto trattasi di attività di natura intellettuale

L'emissione delle fatture da parte della Contraente sarà effettuata in seguito all'emissione del "Benestare Alla Fatturazione" BAF da parte della Committente.

Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della cintura urbana del luogo di esecuzione dei lavori sono riconosciute:

- applicando l'importo forfettario e onnicomprensivo di Euro ~~NNNN,NN (Euro xxx/nn)~~ + IVA, per ciascun giorno di trasferta.
- applicando il rimborso a piè di lista in seguito a presentazione di copia di idonei giustificativi di spesa accompagnati da un "resoconto spese di trasferta a piè di lista" da compilare come da fac simile allegato per un importo massimo di Euro ~~NNNN,NN (Euro xxx/nn)~~.
- caso per caso in quanto non previste oppure se espressamente richieste dall'Appaltatore.



**ENGINEERING** INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.

**Sede legale**

00144 Roma

Piazzale dell'Agricoltura, 24

**Tel.** +39-06.87594021

**Fax** +39-06.87595001

**Codice fiscale** 00967720285

**P. IVA** IT 05724831002

**R.E.A.** RM-531128

**Capitale sociale** Euro 34.095.537,11 i.v.

[www.eng.it](http://www.eng.it)

**ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")**

**tra**

**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Engineering Ingegneria informatica SPA con sede in Piazzale dell'Agricoltura, 24, 00144 Roma, PEC [engineering.spa.comunicazioni.sanita@legalmail.it](mailto:engineering.spa.comunicazioni.sanita@legalmail.it) ("**Responsabile**"), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, munito dei necessari poteri

**Responsabile della protezione dei dati (DPO):** [dpo.privacy@eng.it](mailto:dpo.privacy@eng.it).

**e**

*Sub-Responsabile del trattamento*

**MEDIATICA Digital S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Marco e Marcelliano n. 45, C.F. 05489340728 – P.I. 06464901005 ("**Sub-Responsabile**"), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, munito dei necessari poteri.

**Responsabile della protezione dei dati (DPO):** [MEDIATICADIGITAL@PEC.IT](mailto:MEDIATICADIGITAL@PEC.IT)

Inoltre, Responsabile e Sub-Responsabile potranno di seguito essere definiti congiuntamente "**Parti**" e, ciascuno singolarmente, "**Parte**".

*Premesso*

- I. Tra le Parti è o sarà sottoscritto un contratto ("**Contratto**") avente per oggetto l'affidamento di servizi applicativi e SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA' DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali 2» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – ID 2601 ("**Servizi**");
- II. il Contratto comporta operazioni di trattamento ("**Trattamento**") di informazioni che la legge definisce come dati personali, nei termini e con le modalità di cui all'Allegato II;



- III. prima di affidare al Sub-Responsabile lo svolgimento dei Servizi, il Responsabile ne ha verificato l'esperienza, la capacità e l'affidabilità e ritiene che lo stesso presenti garanzie sufficienti per mettere in atto idonee misure tecniche e organizzative e garantire un'adeguata tutela dei dati trattati e dei diritti dei soggetti interessati dal Trattamento;
- IV. il Sub-Responsabile deve procedere al Trattamento secondo le istruzioni impartite per iscritto dal Responsabile con contratto o altro atto giuridico che vincoli il Sub-Responsabile e che specifichi durata, natura e finalità del Trattamento, tipo di dati personali trattati, categorie di soggetti interessati e obblighi e diritti del Sub-Responsabile;
- V. con il presente accordo sul trattamento dei dati personali ("**Accordo**"), Engineering Ingegneria informatica SPA intende nominare **MEDIATICA DIGITAL SPA** Sub-Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui è Responsabile e fornirle tutte le istruzioni necessarie per le operazioni di Trattamento;
- VI. il Responsabile concede al Sub-Responsabile e alle persone da questi autorizzate al Trattamento l'accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia necessaria per adempiere ai compiti loro attribuiti ("**Dati Personali**");
- VII. il presente Accordo non comporta alcun diritto del Sub-Responsabile a uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso, diversi dalle somme già previste nel Contratto, a meno di ulteriori implementazioni specificamente richieste e concordate tra le Parti in diverso accordo scritto.

*Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.*

*1. Validità delle premesse e degli Allegati*

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Salvo che sia diversamente definito nell'Accordo, tutti i termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento e nei suoi allegati hanno il significato loro attribuito dal Contratto. Inoltre, in conformità con le definizioni di cui alla normativa vigente, valgono le definizioni di cui all'**Allegato I ("Definizioni")**, cui si rimanda

*2. Diritti e obblighi del Responsabile*

Il Responsabile affida al Sub-Responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di Trattamento dei Dati Personali necessarie a dare piena esecuzione al Contratto.

Il Responsabile dichiara di attenersi a tutti gli obblighi previsti dalla Legge Applicabile di propria competenza in relazione al Trattamento di Dati Personali di cui al presente Accordo, nonché alle legittime istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. In particolare, resta inteso tra le Parti che il Titolare:

- i. ha il diritto e l'obbligo di prendere decisioni riguardo le finalità e i mezzi del trattamento, altresì individuando le corrette basi giuridiche del trattamento;



- ii. dichiara che i Dati Personali e/o le Categorie Particolari di Dati Personali sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati, e sono trasmessi rispettando ogni prescrizione della Legge Applicabile;
- iii. predispone e – ove necessario – mette a disposizione del Responsabile idonee e complete informative ai sensi dell'art. 13 e/o dell'art. 14 del GDPR.

Il Responsabile mette a disposizione del Sub-Responsabile una copia del DPA Titolare Terzo, i cui allegati, relativi alle caratteristiche del trattamento, dovranno essere considerati applicabili dal Sub-Responsabile, fatto salvo per le differenze operative discendenti dalla tipologia di servizio/prodotto effettivamente erogato da parte del Sub-Responsabile. Il DPA Titolare Terzo è contenuto nell'**Allegato VI** al presente Accordo. Il Responsabile si impegna a comunicare ufficialmente al Sub-Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di Trattamento dei Dati Personali. Il Sub-Responsabile o gli Incaricati non potranno effettuare nessuna operazione di Trattamento dei Dati Personali al di fuori di quelle necessarie sopra indicate.

### *3. Obblighi del Sub-Responsabile*

Per quanto di propria competenza in virtù del Contratto e del presente Accordo, il Sub-Responsabile è tenuto, per sé per i suoi Incaricati, al rispetto delle disposizioni della Legge Applicabile, con particolare riguardo a quelle di cui al GDPR, al Codice Privacy, nonché ai rilevanti provvedimenti delle Autorità di Controllo che impongono specifici obblighi in capo ai responsabili del trattamento.

Nello specifico, inoltre, il Sub-Responsabile deve procedere alle operazioni di Trattamento a egli assegnate secondo le istruzioni impartite dal Responsabile documentate mediante il presente Accordo, nonché a quelle successive che il Responsabile dovesse notificargli con congruo preavviso.

Il Sub-Responsabile dovrà eseguire i Trattamenti funzionali alle mansioni ad esso attribuite in conformità con il presente Accordo e con le finalità per cui i Dati Personali sono raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui Dati Personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Sub-Responsabile si impegna ad informare preventivamente e in tempo utile il Responsabile, che potrà opporvisi.

Il Sub-Responsabile è tenuto a gestire tramite adeguate procedure, secondo criteri di efficienza e garantendone la custodia, la non alterazione e l'agevole reperimento della documentazione relativa agli adempimenti formali previsti dal GDPR. Il Sub-Responsabile, su richiesta del Responsabile o del Titolare, coadiuva quest'ultimo nelle procedure davanti al Garante Privacy o all'Autorità Giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

Il Sub-Responsabile metterà a disposizione del Responsabile tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR; consentirà e contribuirà alle attività di revisione, comprese le ispezioni notificate al Sub-Responsabile con congruo preavviso, realizzate dal Responsabile, dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tal fine, il Sub-Responsabile informerà immediatamente il Responsabile qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni della Legge Applicabile.



Il Sub-Responsabile sarà inoltre tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile e, in ogni caso, non oltre le 24 ore dal momento del ricevimento, istanze degli Interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, nonché ogni altra notizia rilevante in relazione al Trattamento dei Dati Personali.

Il Sub-Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvede a individuare gli Incaricati autorizzati al Trattamento dei Dati Personali. Contestualmente alla designazione, il Sub-Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni scritte agli Incaricati circa le modalità del Trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del GDPR e dal presente Accordo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Sub-Responsabile, nel designare per iscritto gli Incaricati, dovrà prescrivere che essi abbiano accesso ai soli Dati Personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati (criterio di c.d. *need-to-know*). Dovrà, inoltre, verificare che tali Incaricati applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza relativa alla custodia delle credenziali di accesso in caso di Trattamento svolto mediante strumenti elettronici. Dovrà infine verificare che conservino in luogo sicuro i supporti non informatici contenenti atti o documenti cartacei contenenti Categorie Particolari di Dati Personali o la loro riproduzione, adottando, a titolo esemplificativo, contenitori con serratura. Sarà cura del Sub-Responsabile vincolare gli Incaricati a obblighi di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Sub-Responsabile, in relazione alle operazioni di Trattamento da essi eseguite.

Inoltre, dove possa occorrere e per quanto concerne i Trattamenti effettuati per fornire i Servizi oggetto Contratto dagli Incaricati con mansioni di "Amministratore di Sistema", il Sub-Responsabile è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Tra gli obblighi del Sub-Responsabile vi è quello di conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi degli Incaricati preposti quali amministratori di sistema, e a fornirli prontamente al Responsabile su richiesta del medesimo.

In caso di danni derivanti dal Trattamento, il Sub-Responsabile terrà manlevato e indenne il Responsabile da qualsiasi danno diretto e indiretto, qualora il Sub-Responsabile non abbia adempiuto agli obblighi del GDPR specificamente diretti ai responsabili del trattamento, o abbia agito in maniera difforme o contraria rispetto alle legittime istruzioni del Responsabile, ai sensi degli artt. 83 e ss. del GDPR.

#### *4. Sicurezza del Trattamento*

Per quanto di propria competenza in virtù del Contratto e del presente Accordo, il Sub-Responsabile è tenuto, per sé e per i suoi Incaricati, a dare attuazione alle Misure di Sicurezza previste dalla Legge Applicabile, fornendo assistenza al Responsabile nel garantire il rispetto della medesima. Il Sub-Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del Trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzate o l'accesso, in modo accidentale o illegale, ai Dati Personali trasmessi, conservati o



comunque trattati, nonché contro operazioni di Trattamento di dati non consentite o non conformi alle finalità stabilite dal Titolare.

A tale scopo, il Sub-Responsabile applicherà, se del caso e in quanto applicabili, le seguenti Misure di Sicurezza:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei Dati Personali;
- b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi impiegati nel Trattamento;
- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai Dati Personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Sub-Responsabile si impegna inoltre ad approntare e tenere aggiornate tutte le misure di sicurezza previste dal Contratto e/o dagli allegati dello stesso, ove presenti, nonché le eventuali ulteriori misure che le Parti abbiano successivamente e formalmente stabilito per iscritto.

#### *5. Trasferimento dei Dati Personali in un Paese terzo*

Il Sub-Responsabile dichiara di non trasferire Dati Personali al di fuori dello SEE, a meno di essere previamente e appositamente autorizzato per iscritto dal Titolare. In caso di autorizzazione, il Sub-Responsabile tratterà i Dati Personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, nel pieno rispetto del GDPR e, in particolare, delle disposizioni di cui agli artt. 44, 45, 46 e 49 dello stesso.

Nel caso di trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, richiesti dalla legislazione dell'UE o degli Stati membri a cui è soggetto il Sub-Responsabile, e che non siano stati richiesti dal Titolare con specifica istruzione, il Sub-Responsabile informa il Titolare di tale requisito legale prima del trasferimento, a meno che la norma stessa non vieti tale comunicazione per importanti motivi di interesse pubblico.

In caso di trasferimento dei Dati Personali al di fuori dell'UE/SEE, nella misura in cui non vi sia alcuna decisione di adeguatezza della Commissione Europea per il Paese di destinazione dei Dati Personali, il Sub-Responsabile è tenuto a sottoscrivere e a far sottoscrivere le Clausole Contrattuali Tipo, nell'ultima versione delle stesse adottata dalla Commissione Europea, con il destinatario dei Dati Personali stabilito in tale Paese di destinazione, assicurando che i medesimi obblighi ivi contenuti siano garantiti nei confronti degli eventuali ulteriori destinatari dei Dati Personali in caso di c.d. *onward transfer*.

Ove necessario, inoltre, il Sub-Responsabile stipula l'adozione delle eventuali misure supplementari conformemente a quanto indicato nelle *Raccomandazioni 01/2020 sulle misure che integrano gli strumenti di trasferimento per garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali nell'UE* e nelle *Raccomandazioni 02/2020 relative alle garanzie essenziali europee per le misure di sorveglianza*, adottate dallo European Data Protection Board ("EDPB").



## 6. Assistenza al Responsabile

Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili, il Sub-Responsabile è tenuto a fornire supporto al Responsabile affinché questi possa ottemperare:

- a. all'obbligo del Titolare a effettuare senza indebito ritardo e, ove possibile, entro e non oltre 72 ore dalla sua conoscenza, la comunicazione circa una Violazione dei Dati Personali alla competente Autorità di Controllo, a meno che non sia improbabile che comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- b. all'obbligo del Titolare di effettuare una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati delle operazioni di Trattamento oggetto del presente Accordo (*Data Protection Impact Assessment* o "DPIA"), qualora tale Trattamento presenti le caratteristiche indicate all'art. 35 del GDPR;
- c. all'obbligo del Titolare di consultare la competente Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 36 del GDPR, qualora una valutazione d'impatto indicasse che il Trattamento oggetto del presente Accordo comporterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio;
- d. all'obbligo del Titolare di riscontrare le richieste di esercizio dei diritti degli Interessati, ai sensi del Capo III del GDPR, ove il Sub-Responsabile riceva direttamente tali istanze, nel qual caso egli dovrà (i) darne tempestiva comunicazione scritta al Responsabile, e in ogni caso entro 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento, allegando copia della richiesta, e (ii) tenendo conto della natura del Trattamento, assistere il Responsabile con misure tecniche e organizzative adeguate di propria competenza al fine di dare seguito alle suddette richieste.

Il Sub-Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento, eventuali contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, nonché ogni altra notizia rilevante in relazione al Trattamento dei Dati Personali oggetto dell'Accordo.

## 7. Data Breach

Nell'eventualità in cui il Sub-Responsabile dovesse venire a conoscenza di una Violazione dei Dati Personali che coinvolga o possa coinvolgere, anche solo indirettamente, i sistemi e le operazioni di Trattamento svolte per conto del Responsabile, ovvero i Dati Personali oggetto del presente Accordo, il Sub-Responsabile si impegna a informare il Responsabile a mezzo PEC, senza ingiustificato ritardo e non oltre 12 (dodici) ore dal momento in cui ha conoscenza del Data Breach.

A seguito della rilevazione di un'anomalia o presunta Violazione dei Dati Personali del Titolare trattati attraverso i prodotti e/o i Servizi forniti a fronte del Contratto, il Sub-Responsabile è tenuto ad avviare un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia, nonché a compilare la "Scheda Evento" utilizzando il modello **Allegato III** al presente Accordo.



Una volta condotta la suddetta analisi preliminare, il Sub-Responsabile deve condurre un'analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non costituisca un falso positivo e, all'esito di tale accertamento, in caso di conferma della violazione, un'analisi di secondo livello, volta alla classificazione dell'evento e valutazione del rischio. Il Sub-Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Responsabile da qualsiasi danno, pretesa e richiesta di risarcimento possa derivare al Responsabile dalla mancata osservanza dei legittimi obblighi di cui al presente Accordo.

Il Sub-Responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Responsabile, al Titolare, nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte, al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla Legge Applicabile (es. notifica della Violazione dei Dati Personali all'Autorità di Controllo competente; eventuale comunicazione di una Violazione dei Dati Personali agli Interessati).

#### *8. Durata. Cancellazione e restituzione dei Dati*

La nomina quale Sub-Responsabile ai sensi del presente Accordo avrà la medesima durata del Contratto, salva revoca antecedente, nel qual caso la nomina continuerà a essere efficace nella misura in cui occorra al completamento di operazioni di Trattamento necessarie per lo scioglimento del rapporto tra le Parti o per l'adempimento di obblighi di legge.

Al termine delle operazioni di Trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del Trattamento da parte del Sub-Responsabile o del rapporto sottostante, il Sub-Responsabile a discrezione del Responsabile sarà tenuto a: (i) restituire al Responsabile i Dati Personali oggetto del Trattamento, oppure (ii) a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o per altre finalità legittime (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi, il Sub-Responsabile provvederà a rilasciare al Responsabile apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Sub-Responsabile non esista più alcuna copia dei Dati Personali oggetto del presente Accordo. Il Responsabile si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

#### *9. Audit e ispezioni*

Il Sub-Responsabile mette a disposizione del Responsabile tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo e di cui alla Legge Applicabile, consentendo e contribuendo ad attività di revisione, comprese le ispezioni realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo, dietro preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni, che potrà essere ridotto in situazioni di urgenza, il Responsabile, il Titolare e le persone autorizzate al Trattamento dai medesimi avranno il diritto di accedere ai locali di pertinenza del Sub-Responsabile ove hanno svolgimento le operazioni di Trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente Accordo. In ogni caso il Titolare e



il Responsabile si impegnano, per loro stessi e per i terzi da loro incaricati, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità e a svolgere qualsiasi verifica ai sensi del presente articolo senza turbare il regolare svolgimento delle attività lavorative del Sub-Responsabile.

#### *10. Comunicazioni tra le Parti*

Ai fini del presente Accordo, le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire agli indirizzi di seguito riportati.

- Per il **Responsabile**: Engineering Ingegneria informatica SPA con sede in Piazzale dell'Agricoltura, 24, 00144 Roma, PEC [engineering.spa.comunicazioni.sanita@legalmail.it](mailto:engineering.spa.comunicazioni.sanita@legalmail.it) (“Responsabile”), in persona del legale rappresentante pro tempore, munito dei necessari poteri
- Per il **Sub-Responsabile**: Mediatica Digital S.p.A., con sede legale in Roma, Via Marco e Marcelliano n. 45 PEC [MEDIATICADIGITAL@PEC.IT](mailto:MEDIATICADIGITAL@PEC.IT) (“**Sub-Responsabile**”), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, munito dei necessari poteri

Le Parti si impegnano altresì a notificarsi tempestivamente qualsiasi variazione dei propri indirizzi di contatto. In mancanza di tale notifica tempestiva, le comunicazioni rivolte all'indirizzo non aggiornato si intenderanno valide.

#### **Il Responsabile**

Engineering Ingegneria informatica SPA  
Antonio Delli Gatti

---

#### **Il Sub-Responsabile**

MEDIATICA DIGITAL SPA

---



## ALLEGATO I DEFINIZIONI

- a. **"Autorità di Controllo"** indica ogni autorità indipendente, competente a vigilare ed assicurare l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, con riferimento al Trattamento di Dati Personali svolti in esecuzione dei Servizi (tra cui il Garante per la Protezione dei Dati Personali o **"Garante Privacy"**);
- b. **"Categorie Particolari di Dati Personali"** indica i Dati Personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici e biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona fisica;
- c. **"Clauseole Contrattuali Tipo"** indicano le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione Europea nella Decisione 2021/914/UE del 4 giugno 2021 per il trasferimento di dati personali da un responsabile stabilito nell'Unione Europea ("**UE**") / nello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") verso un organismo extra-UE o extra-SEE che agisca in qualità di altro responsabile del trattamento;
- d. **"Contratto"** indica il contratto concluso tra le Parti e inteso a disciplinare la fornitura dei Servizi;
- e. **"Accordo"** indica il presente accordo sul Trattamento dei Dati Personali, inclusivo delle premesse e degli Allegati;
- f. **"Dati Personali"** indica qualsiasi informazione riferita a una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente ("**Interessato**" o "**Interessati**") trattata in relazione alla fornitura dei Servizi da parte del Sub-Responsabile nei confronti del Responsabile;
- g. **"Diritti dell'Interessato"** sono i diritti riconosciuti all'Interessato dalle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali. Nei limiti di applicabilità del Regolamento UE 2016/679, "Diritti dell'Interessato" significa, ad esempio, il diritto di chiedere al Titolare l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali, il diritto alla limitazione del Trattamento dei dati dell'Interessato o il diritto di opposizione al Trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- h. **"DPA Titolare Terzo"** indica l'accordo sul trattamento dei dati personali stipulato, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tra il Responsabile e il Titolare, come di seguito definito, e che si riporta in allegato al presente Accordo. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente Accordo e quelle contenute nel DPA Titolare Terzo, prevarranno le disposizioni di quest'ultimo;



- i. **"Incaricato"** e **"Incaricati"** sono le persone fisiche all'interno della struttura organizzativa del Sub-Responsabile appositamente individuate per iscritto e autorizzate ad accedere ai e trattare i Dati Personali nell'ambito della fornitura dei Servizi di cui al Contratto, le quali agiscono sotto il controllo e in base alle istruzioni del Sub-Responsabile stesso;
- j. **"Legge Applicabile"** indica la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile ai Trattamenti sottesi ai Servizi di cui al Contratto, quale il Regolamento UE 2016/679, *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* ("**GDPR**"), il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali* ("**Codice Privacy**"), nonché ogni altra normativa specifica applicabile, compresi i provvedimenti, gli orientamenti e le indicazioni delle Autorità di Controllo competenti;
- k. **"Misure di Sicurezza"** indica le misure tecniche e organizzative di cui di cui all'Allegato VI al presente Accordo e all'art. 32 del GDPR, adeguate a garantire un adeguato livello di sicurezza con riguardo ai Dati Personali, nonché ogni misura necessaria a prevenire, o quantomeno minimizzare, ogni rischio ragionevolmente prevedibile connesso alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata o all'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati trattati;
- l. **"Responsabile"** indica generalmente la persona fisica o giuridica, la pubblica autorità, l'organismo o altro ente che tratta dati personali per conto del titolare. Ai fini del presente Accordo, il Responsabile del Trattamento è Engineering Ingegneria Informatica SPA;
- m. **"Servizi"** indica la fornitura oggetto del Contratto;
- n. **"Sub-Responsabile"** indica generalmente un organismo individuato dal Responsabile per assisterlo nel (o che intraprenda direttamente qualsivoglia) trattamento dei dati personali del Titolare, nel rispetto delle obbligazioni previste dal Responsabile, e che sia stato espressamente autorizzato dal Titolare. Ai fini del presente Accordo, il Sub-Responsabile del Trattamento è GEB Software Srl;
- o. **"Titolare"** indica generalmente la persona fisica o giuridica, la pubblica autorità, l'organismo o altro ente che, da solo o congiuntamente con altri soggetti, determini le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali. Ai fini del presente Accordo, il Titolare del Trattamento è **ASL ROMA 1**.
- p. **"Trattamento"** indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;



- q. **“Violazione di Dati Personali”** o **“Data Breach”** indica la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.



## **ALLEGATO II**

### **CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO**

#### **Natura del Trattamento**

Il Trattamento dei Dati Personali è effettuato Il Trattamento dei Dati Personali è effettuato con modalità automatizzate attraverso supporti elettronici e informatici;

#### **Finalità del Trattamento**

Il Trattamento di Dati Personali è effettuato al fine di erogare le giornate di Assistenza specialistica sull'infrastruttura del Titolare del trattamento

#### **Categorie di Interessati**

I Dati Personali oggetto di Trattamento riguardano le seguenti categorie di soggetti Interessati: dipendenti, collaboratori e fornitori.

#### **Tipologie di Dati Personali oggetto di Trattamento**

Le operazioni di Trattamento effettuate dal Sub-Responsabile per conto del Responsabile riguardano le seguenti tipologie di Dati Personali.

Le operazioni di Trattamento effettuate dal Sub-Responsabile per conto del Responsabile riguardano le seguenti tipologie di Dati Personali.

Dati Personali di natura comune: dati identificativi, finanziari, anagrafici, di contatto.

Categorie Particolari di Dati Personali: N.A.

#### **Durata del Trattamento e conservazione**

Il Trattamento dei Dati Personali ai fini della fornitura dei Servizi avrà la seguente durata: tutta la durata del Contratto con il Responsabile; tutta la durata dell'Accordo con il Responsabile se, per qualsiasi motivo, superiore alla durata del Contratto.

Allo scadere dei periodi suindicati, un'ulteriore conservazione dei Dati Personali è consentita nella misura in cui costituisca adempimento a specifici obblighi di legge oppure ordini delle Autorità competenti. La conservazione dei Dati Personali è altresì consentita esclusivamente nella misura in cui tali Dati Personali siano necessari al Sub-Responsabile per dimostrare, far valere o difendere un proprio diritto, per un periodo massimo di 10 anni.



### ALLEGATO III SCHEDA EVENTO

<b>SCHEDA EVENTO N. _____</b> <i>[Inserire numero progressivo della scheda, es. 1/2023, 2/2023, etc.]</i>	
<b>Dati del Titolare del Trattamento</b>	
<b>Dati del Responsabile del Trattamento</b>	
<b>Dati del Sub-Responsabile del Trattamento</b>	
<b>Dati di contatto per informazioni relative alla violazione</b>	Cognome _____ Nome _____ E-mail _____ Recapito telefonico _____ per eventuali comunicazioni Funzione rivestita _____
<b>INFORMAZIONI SULLA VIOLAZIONE</b>	



<b>Momento in cui è avvenuta la violazione</b>	<input type="checkbox"/> il ____/____/____; o <input type="checkbox"/> dal ____/____/____ (la violazione è ancora in corso); o <input type="checkbox"/> dal ____/____/____ al ____/____/____; o <input type="checkbox"/> in un tempo non ancora determinato.
<b>Natura della violazione</b>	<input type="checkbox"/> Perdita di riservatezza (Diffusione/accesso non autorizzato o accidentale) <input type="checkbox"/> Perdita di integrità (Modifica non autorizzata o accidentale) <input type="checkbox"/> Perdita di disponibilità (Impossibilità di accesso o distruzione non autorizzata o accidentale)
<b>Causa della violazione</b>	<input type="checkbox"/> Azione intenzionale interna <input type="checkbox"/> Azione accidentale interna <input type="checkbox"/> Azione intenzionale esterna <input type="checkbox"/> Azione accidentale esterna <input type="checkbox"/> Sconosciuta <input type="checkbox"/> Non ancora determinata
<b>Descrizione della violazione</b>	
<b>Descrizione dei sistemi, software, servizi e infrastrutture IT coinvolti</b>	



<b>nella violazione, con indicazione della loro ubicazione</b>	
<b>Categorie di interessati coinvolti nella violazione</b>	<input type="checkbox"/> Dipendenti/Consulenti <input type="checkbox"/> Utenti/Contraenti/Clienti (attuali o potenziali) <input type="checkbox"/> Soggetti che ricoprono cariche sociali <input type="checkbox"/> Minori <input type="checkbox"/> Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo) <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Categorie non ancora determinate
<b>Numero di interessati coinvolti nella violazione</b>	<input type="checkbox"/> N. _____ interessati <input type="checkbox"/> Circa _____ interessati <input type="checkbox"/> Non determinabile <input type="checkbox"/> Non ancora determinato
<b>Categorie di dati personali oggetto di violazione</b>	<input type="checkbox"/> Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale) <input type="checkbox"/> Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile) <input type="checkbox"/> Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...) <input type="checkbox"/> Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...) <input type="checkbox"/> Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione Internet, altro...) <input type="checkbox"/> Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza <input type="checkbox"/> Dati di profilazione <input type="checkbox"/> Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)



	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Dati relativi all'ubicazione</li><li><input type="checkbox"/> Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)</li><li><input type="checkbox"/> Dati che rivelano l'origine razziale o etnica</li><li><input type="checkbox"/> Dati che rivelano le opinioni politiche</li><li><input type="checkbox"/> Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche</li><li><input type="checkbox"/> Dati che rivelano l'appartenenza sindacale</li><li><input type="checkbox"/> Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale</li><li><input type="checkbox"/> Dati relativi alla salute</li><li><input type="checkbox"/> Dati genetici</li><li><input type="checkbox"/> Dati biometrici</li><li><input type="checkbox"/> Altro</li><li><input type="checkbox"/> Categorie ancora non determinate</li></ul>
<b>Potenziale impatto per gli interessati</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Perdita del controllo dei dati personali</li><li><input type="checkbox"/> Limitazione dei diritti</li><li><input type="checkbox"/> Discriminazione</li><li><input type="checkbox"/> Furto o usurpazione d'identità</li><li><input type="checkbox"/> Frodi</li><li><input type="checkbox"/> Perdite finanziarie</li><li><input type="checkbox"/> Decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione</li><li><input type="checkbox"/> Pregiudizio alla reputazione</li><li><input type="checkbox"/> Perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale</li><li><input type="checkbox"/> Conoscenza da parte di terzi non autorizzati</li><li><input type="checkbox"/> Qualsiasi altro danno economico o sociale significativo</li><li><input type="checkbox"/> Non ancora definito</li></ul>
<b>Gravità del potenziale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Trascurabile</li><li><input type="checkbox"/> Bassa</li></ul>



<b>impatto per gli interessati</b>	<input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Non ancora definita
<b>MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE</b>	
<b>Misure tecniche e organizzative, in essere al momento della violazione, adottate per garantire la sicurezza dei dati personali coinvolti</b>	
<b>Misure tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l'adozione) per porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi per gli interessati</b>	



<p><b>Misure tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l'adozione) per prevenire simili violazioni future</b></p>	
--	--



**ALLEGATO IV**  
**SCHEDA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

<b>SCHEDA VIOLAZIONE DATI</b>		
<b>CODICE EVENTO<sup>1</sup></b>	<b>CLASSIFICAZIONE<sup>2</sup></b>	<b>RISCHIO<sup>3</sup></b>

---

<sup>1</sup> Inserire il CODICE della scheda evento.

<sup>2</sup> La *Data breach assessment unit* classifica l'evento tra i seguenti casi:

- distruzione di dati illecita,
- perdita di dati illecita,
- modifica di dati illecita,
- distruzione di dati accidentale,
- perdita di dati accidentale,
- modifica di dati accidentale,
- divulgazione non autorizzata
- accesso ai Dati Personali illecito.

<sup>3</sup> Il *Data breach management unit* valuta il rischio secondo i seguenti livelli di rischio:

- NULLO
- BASSO
- MEDIO
- ALTO.

Il rischio va riferito alla probabilità che si verifichi una delle seguenti condizioni a danno di persone fisiche anche diverse dall'interessato a cui si riferiscono i dati, a causa della violazione dei Dati Personali:

- discriminazioni
- furto o usurpazione d'identità
- perdite finanziarie
- pregiudizio alla reputazione
- perdita di riservatezza dei Dati Personali protetti da segreto professionale
- decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione
- danno economico o sociale significativo
- privazione o limitazione di diritti o libertà
- impedito controllo sui Dati Personali all'interessato
- danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche.



## **ALLEGATO V**

### **DPA TITOLARE TERZO**

#### **CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali 2» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN – ID 2601 dell’ASL ROMA 1**

##### **21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi



specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.

21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

21.3 Le finalità del trattamento sono: evoluzione di applicazioni software esistenti, manutenzione adeguativa e correttiva, gestione applicativa e basi dati, supporto specialistico;

21.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i ) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.);

21.5 Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, pazienti, consulenti e altro personale che a qualsiasi titolo svolga attività lavorativa per conto dell’Azienda.

21.6 Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

21.7 trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

21.8 trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

21.9 garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

21.10 si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

21.11 ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

21.12 trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

21.13 adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

21.14 valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

21.15 su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;



21.16 ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

21.17 assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

21.18 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

21.19 Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

21.20 Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o sub-contraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

21.21 Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

21.22 Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

21.23 Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno



reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

21.24 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

21.25 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

21.26 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;

21.27 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

21.28 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

21.29 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

ID 2601 – Lotti applicativi Sanità Digitale

18 di 20

Allegato 4A – schema di contratto esecutivo Lotto Applicativo 4



21.30 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.

21.31 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

21.32 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L’Amministrazione potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.

21.33 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.

21.34 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

21.35 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

21.36 Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto

## **ALLEGATO VI MISURE DI SICUREZZA**

Il contenuto del presente Allegato definisce le misure minime di sicurezza che, ove applicabili, il Responsabile (di seguito “FORNITORE”) si impegna a mantenere attive e rispettare per tutta la durata del Contratto, qualora si trovi ad erogare servizi per e/o verso il Cliente (di seguito “SOCIETÀ”).



<b>1. Regole Generali di Sicurezza</b>	
ID	Clausola
1.1.	Il FORNITORE si impegna, per tutte le attività inerenti e riconducibili allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, ad adottare politiche aziendali - opportunamente formalizzate e divulgate internamente - coerenti con i contenuti della normativa vigente nonché con i contenuti del presente documento.
1.2.	Il FORNITORE deve provvedere al trattamento dei dati in accordo con il loro livello di classificazione, con particolare riferimento alla riservatezza, applicando altresì le politiche eventualmente concordate in tema di data retention.
1.3.	Il FORNITORE dà atto e riconosce che i dati delle architetture e delle configurazioni dei sistemi informativi della SOCIETÀ e/o dei suoi Clienti, con le relative misure di sicurezza, nonché i dati relativi alle vulnerabilità eventualmente riscontrate in occasione dell'esecuzione del Servizio sono informazioni riservate e che dalla loro diffusione all'esterno può derivare un pregiudizio grave, in termini di esposizioni ad attacchi dall'esterno o di riflessi sull'immagine e sulla reputazione.
1.4.	Il FORNITORE è tenuto a garantire il rispetto dei livelli di servizio contrattualmente stabiliti con la SOCIETÀ, anche in casi di emergenza o di contesa delle risorse da parte di altri suoi clienti.
1.5.	Il FORNITORE riconosce la proprietà esclusiva dei dati, del software, della documentazione tecnica e normativa e delle risorse ICT della SOCIETÀ e/o dei suoi Clienti qualora essi vengano utilizzati o comunque resi disponibili per l'erogazione del servizio.
1.6.	Il FORNITORE riconosce in qualsiasi momento alla SOCIETÀ il diritto di revocare l'autorizzazione ad effettuare qualunque attività su asset (compresi i dati) della SOCIETÀ e/o dei suoi Clienti.
1.7.	Il FORNITORE si impegna a cancellare in qualunque momento i dati su richiesta della SOCIETÀ indipendentemente dalla conclusione del rapporto contrattuale.
1.8.	Il FORNITORE si impegna a restituire gli asset della SOCIETÀ (compresi dati, licenze e apparati) nei tempi concordati.
1.9.	Il FORNITORE si impegna, qualora un caso di specie non sia contemplato dai controlli previsti, ad applicare le best practice e gli standard riconosciuti in materia.

<b>2. Personale e organizzazione del FORNITORE</b>	
ID	Clausola
2.1.	In relazione al personale comunque coinvolto nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali (ivi compresi collaboratori a qualsiasi titolo), il FORNITORE si impegna, anche ai fini della sicurezza delle informazioni: (a) a garantire che lo stesso abbia qualifiche adeguate per i compiti svolti; (b) a curare che tale personale riceva la necessaria formazione al riguardo e adeguate informazioni sulle regole di cui al precedente punto 1; (c) ad attuare, nell'assegnazione delle mansioni, le opportune politiche di separazione dei compiti; (d) ad attribuire compiti e responsabilità al proprio personale al fine di presidiare le principali minacce interne ed esterne, compreso internet; (e) nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di variazione di incarico, a garantire – tramite processi formalizzati e sicuri - la revoca immediata delle credenziali concesse al proprio personale e la restituzione degli strumenti assegnati per lo svolgimento delle attività inerenti le prestazioni contrattuali, come pure di eventuali badge, chiavi e altri strumenti di accesso, identificazione e autenticazione.
2.2.	Il FORNITORE si impegna a collaborare con la SOCIETÀ al fine di assicurare il raccordo con i ruoli e le procedure definite all'interno della SOCIETÀ per il processo di analisi dei rischi e per il sistema di gestione dei dati. In particolare, il FORNITORE si impegna ad indicare: (a) un incaricato con il compito di gestire l'attuazione delle disposizioni di sicurezza di questo allegato e di altro dispositivo contrattuale, in possesso di specifiche professionalità e competenze nella materia della sicurezza cibernetica e con adeguato livello di autorità;



<b>2. Personale e organizzazione del FORNITORE</b>	
ID	Clausola
	(b) un referente tecnico in possesso di competenze tecnico-specialistiche nella materia della sicurezza cibernetica, per lo svolgimento delle funzioni di interlocuzione con le funzioni di sicurezza della SOCIETÀ ai fini della gestione degli incidenti.
<b>2.3.</b>	Il FORNITORE si impegna a tenere: (a) una lista dei luoghi in cui sono ospitati: (i) i dati, (ii) i servizi e (iii) i data center utilizzati dal FORNITORE per la fornitura del Servizio e (b) un documento indicante la gestione degli accessi fisici e logici e il numero di addetti con accesso ai dati della SOCIETÀ e/o dei suoi Clienti, nonché ad aggiornare regolarmente tale documentazione, consegnandola alla SOCIETÀ, previa richiesta per iscritto.
<b>2.4.</b>	Il FORNITORE si impegna tempestivamente a comunicare alla SOCIETÀ la necessità di spostamento delle risorse e dei dati (compresi i backup) da un sito/data center (suo o di terze parti) ad un altro e a implementare nel nuovo centro le stesse misure di sicurezza del sito primario. Resta comunque inteso che lo spostamento delle risorse e dei dati da un sito/data center (suo o di terze parti) ad un altro deve essere preventivamente autorizzato dalla SOCIETÀ. Restano salvi eventuali divieti/restrizioni allo spostamento delle risorse e dei dati eventualmente già previsti nel Contratto.
<b>2.5.</b>	Il FORNITORE garantisce che, in caso di subfornitura di attività (che dovrà essere autorizzato e monitorato secondo le modalità previste nel Contratto), tutte le disposizioni relative alla gestione dei dati contenute nel presente Allegato (con particolare riferimento alla riservatezza, retention e cancellazione dei dati) e audit e verifiche siano applicate da tutta la catena di fornitura. Resta inteso che la subfornitura non diminuisce la responsabilità del FORNITORE che è in ogni caso tenuto alla costante verifica e monitoraggio di tali soggetti.
<b>2.6.</b>	In presenza di cambi organizzativi del FORNITORE che possano incidere sul livello di integrità, disponibilità e riservatezza dei dati (e comunque in caso di cambio di subfornitori), il FORNITORE dovrà avvertire preventivamente la SOCIETÀ per consentire le opportune valutazioni e verifiche, anche a mezzo di un audit.
<b>2.7.</b>	Il FORNITORE si impegna a non introdurre modifiche (tecnologiche, di organizzazione dei servizi e della catena dei subfornitori) che possano diminuire la sicurezza del Servizio.

<b>3. Sicurezza fisica e logica del FORNITORE</b>	
ID	Clausola
<b>3.1.</b>	Il FORNITORE si impegna a utilizzare per tutti i propri servizi aziendali, inerenti o riconducibili allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, misure di sicurezza per la gestione delle credenziali e dei privilegi d'accesso conformi alle norme di legge e che prevedano: (a) utenze univoche e personali; (b) gestione sicura delle credenziali di accesso con scadenza periodica e modifica obbligatoria al primo accesso, garanzia di non riutilizzabilità e storicizzazione nel tempo e controlli automatici di robustezza; (c) criteri e politiche di assegnazione delle credenziali e dei privilegi d'accesso che garantiscano l'adozione del criterio della separazione dei compiti; (d) criteri e politiche di assegnazione dei privilegi d'accesso a garanzia del criterio di minimo privilegio concesso; (e) criteri e politiche di distinzione dei privilegi d'accesso che distinguano le autorizzazioni almeno per accesso ai dati di produzione, accesso e manutenzione dei sistemi, del software e della rete; (f) strumenti e policy di custodia dei supporti e dati ricevuti che prevengano la perdita e l'accesso anche accidentali da terzi.
<b>3.2.</b>	Il FORNITORE garantisce l'applicazione di misure di sicurezza fisica (quali ad esempio la chiusura dei locali, "clean desk policy", custodia dei supporti consegnati) nelle aree critiche inerenti o riconducibili al servizio fornito (e nei collegamenti da e verso tali sedi). Ove il



<b>3. Sicurezza fisica e logica del FORNITORE</b>	
ID	Clausola
	servizio sia reso nei locali della SOCIETÀ, il FORNITORE si impegna a far uso corretto delle attrezzature ivi presenti e a segnalare eventuali carenze/malfunzionamenti.
<b>3.3.</b>	La distruzione di dati/supporti al termine delle attività contrattualmente previste sarà effettuata tramite procedure e standard che rispettino i requisiti di sicurezza indicati in Contratto e/o comunicati dalla SOCIETÀ.
<b>3.4.</b>	Il FORNITORE si impegna ad implementare adeguati meccanismi di isolamento dei dati gestiti per conto della SOCIETÀ rispetto ai dati gestiti per conto di propri altri clienti a garanzia della loro riservatezza, disponibilità ed integrità.
<b>3.5.</b>	<p>Il FORNITORE, su richiesta della SOCIETÀ, si impegna a inviare una descrizione tecnica dettagliata delle modalità con cui, in esecuzione del Contratto, intende erogare il Servizio e implementare e gestire le misure di sicurezza informatica, fisica ed organizzativa per la protezione degli asset della SOCIETÀ, atte a garantire un servizio conforme al livello di classificazione richiesto, con particolare riferimento a procedure e strumenti per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) la gestione del ciclo di vita (provisioning/deprovisioning) di tutte le credenziali utente e delle relative problematiche di profilazione delle stesse in merito all'accesso a sistemi, applicazioni reti e dati;</li><li>(b) garantire adeguati livelli di autenticazione, autorizzazione e tracciatura nel caso di accessi da remoto ad asset informativi della SOCIETÀ e/o dei suoi Clienti;</li><li>(c) la protezione fisica e logica del Data Center del FORNITORE, nel caso di servizi esternalizzati;</li><li>(d) la protezione da software malevolo;</li><li>(e) la gestione delle attività di patching, di security patching, fixing e upgrading di software di base ed applicativo;</li><li>(f) la gestione e la custodia dei supporti di memorizzazione;</li><li>(g) la dismissione controllata degli asset con l'adozione di sistemi di cancellazione sicura delle informazioni dai supporti di memorizzazione;</li><li>(h) la tracciatura e la gestione degli eventi rilevanti ai fini della sicurezza e in base a quanto disposto dalle normative esterne di riferimento;</li><li>(i) l'implementazione di adeguati meccanismi di isolamento dei dati gestiti dal FORNITORE per conto della SOCIETÀ, rispetto ai dati gestiti per conto di propri altri clienti a garanzia della loro riservatezza e integrità.</li></ul>

<b>4. Uso sicuro dei sistemi del FORNITORE</b>	
ID	Clausola
<b>4.1.</b>	<p>Il FORNITORE si impegna a garantire la gestione delle attività sottoelencate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) Se un incidenti di sicurezza effettivo o potenziale che coinvolge i sistemi del Fornitore ha provocato o può ragionevolmente comportare l'accesso o la divulgazione non autorizzati o avere effetti negativi materiali sui dati, informazioni riservate e infrastrutture della SOCIETÀ e/o dei suoi Clienti, o sistemi del Fornitore, il Fornitore compirà ogni ragionevole sforzo per informare immediatamente la SOCIETÀ di tale Incidente di sicurezza effettivo o potenziale, ma in ogni caso tale notifica avverrà senza ingiustificato ritardo dal momento in cui il Fornitore verrà a conoscenza di tale incidente, salvo diverse indicazioni definite nelle specifiche tecniche del servizio. La notifica contiene almeno i seguenti dettagli:<ul style="list-style-type: none"><li>i) Data e ora dell'incidente di sicurezza.</li><li>ii) Un riepilogo di tutti i fatti rilevanti noti in relazione all'incidente di sicurezza</li><li>iii) Azioni intraprese dal Fornitore fino ad oggi per porre rimedio all'Incidente di Sicurezza e ad eventuali guasti che portano all'Incidente di Sicurezza</li><li>iv) Eventuali misure aggiuntive proposte dal Fornitore sono adottate dal Fornitore per porre rimedio agli effetti dell'Incidente di Sicurezza</li></ul></li></ul>



<b>4. Uso sicuro dei sistemi del FORNITORE</b>	
ID	Clausola
	<p>(b) rispettare i tempi di risposta agli incidenti di sicurezza concordati in Contratto, e comunque senza ingiustificato ritardo dal momento in cui il FORNITORE ne è venuto a conoscenza;</p> <p>(c) patch management di sicurezza eseguito con processi di aggiornamento controllati e tempi adeguati alla gravità delle vulnerabilità, non superiori a due mesi (secondo le previsioni di legge) ed inferiori a 5 giorni per i casi più gravi;</p> <p>(d) antivirus management eseguito con aggiornamento periodico conforme alle prescrizioni di corretto utilizzo del sistema antivirus adottato;</p> <p>(e) il fornitore garantisce l'installazione e la piena funzionalità di un sistema di protezione degli attacchi di tipo EDR/XDR (Endpoint Detection and Response) installato sui PC e sui Server del Fornitore monitorato H24 da un Security Operation Center (SOC);</p> <p>(f) Il Fornitore garantisce l'utilizzo di un sistema di AntiPhishing per la protezione email;</p> <p>(g) dismissione controllata degli asset con l'adozione di sistemi di cancellazione sicura delle informazioni dai supporti di memorizzazione.</p>

<b>5. Back up dei dati</b>	
ID	Clausola
<b>5.1.</b>	Il FORNITORE si impegna a conservare e a migrare i dati della SOCIETÀ e/o dei suoi Clienti in paesi specifici indicati dalla SOCIETÀ stessa e, inoltre, si impegna a concordare con la SOCIETÀ e/o dei suoi Clienti l'identificazione del canale da utilizzare per l'instradamento/spostamento dei dati.
<b>5.2.</b>	Il FORNITORE si impegna ad effettuare, se necessario, tutte le attività per garantire il ripristino totale del patrimonio ICT esposto ad un evento di sicurezza (ad es. backup dei dati), nei termini previsti nel contratto
<b>5.3.</b>	Il FORNITORE si impegna ad eseguire il backup periodico dei dati inerenti alle attività e ai processi inerenti al contratto. In particolare, deve garantire: (a) la conservazione delle copie di backup in un luogo sicuro e a prova di incendio e di intrusione; (b) la recovery dalle copie di backup e l'esecuzione di test di recovery dedicati con cadenza prefissata; (c) la conservazione delle copie dei dati oggetto del rapporto contrattuale; (d) la conservazione delle copie dei dati di configurazione dei sistemi e degli apparati che concorrono ad assicurare l'erogazione del servizio.

<b>6. Tracciatura e conservazione dei Log File</b>	
ID	Clausola
<b>6.1.</b>	<p>Il FORNITORE si impegna a eseguire in maniera sistematica e formalizzata, nel rispetto della legge:</p> <p>(a) la tracciatura applicativa per i software inerenti o riconducibili allo svolgimento delle prestazioni contrattuali;</p> <p>(b) la tracciatura per i sistemi e apparati inerenti o riconducibili al servizio oggetto del contratto.</p> <p>Gli "event records" generati dai sistemi di autenticazione dovranno contenere riferimenti allo "username" utilizzato, alla data e all'ora dell'evento ("timestamp"), una descrizione dell'evento (ad es. sistema di elaborazione o software utilizzato; se si tratti di un evento di log-in, di log-out, o di una condizione di errore; quale linea di comunicazione o dispositivo terminale sia stato utilizzato), l'identificazione del sistema sul quale lo "username" ha operato. I log di cui alle lettere (a) e (b) dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 mesi, e nel rispetto delle normative vigenti.</p>



<b>6. Tracciatura e conservazione dei Log File</b>	
ID	Clausola
6.2.	I risultati delle tracciature dovranno essere conservati con modalità sicure e auditabili, che garantiscano leggibilità, integrità e attendibilità ed esibiti a richiesta (anche richiesta diretta della funzione Audit della SOCIETÀ o da parte dei suoi Clienti).
6.3.	Il FORNITORE assicura la piena ricostruzione degli accessi e delle modifiche effettuate sui dati, anche per finalità ispettive.

<b>7. Sviluppo e manutenzione software</b>	
ID	Clausola
7.1.	<p>Nel caso di attività di sviluppo o manutenzione software o che comunque comportino la scrittura/modifica di software utilizzato dalla SOCIETÀ e/o dei suoi Clienti, il FORNITORE si impegna a utilizzare tecniche di sviluppo sicuro del software, che prevedano almeno l'implementazione della validazione dei dati in ingresso, controlli di validazione dell'elaborazione interna, controlli di validità dei messaggi e dell'output, l'utilizzo di best practice riferite allo specifico linguaggio di programmazione o ambiente che si utilizza per lo sviluppo.</p> <p>Per tutta la durata del Contratto, il FORNITORE si obbliga a rispettare le linee guida di codifica sicura del software elencate nel Progetto Open Web Application Security (OWASP), CWE TOP 25 Most Dangerous Software Errors SANS e altri standard di sicurezza.</p>
7.2.	<p>Nei limiti in cui le attività di cui sopra avvengano su ambienti gestiti dal FORNITORE, quest'ultimo è tenuto ad assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) la separazione logica tra l'ambiente di produzione e gli altri ambienti;</li><li>(b) che gli ambienti di sviluppo, test e produzione siano dedicati alla SOCIETÀ e/o ai suoi Clienti, a garanzia della loro riservatezza ed integrità.</li><li>(c) eseguire le attività di test in maniera tale da garantire la loro oggettività, verificabilità e ripetibilità;</li><li>(d) non utilizzare i dati di produzione di proprietà della SOCIETÀ e/o dei suoi Clienti per le attività di test se non opportunamente anonimizzati;</li><li>(e) realizzare una completa documentazione dei test effettuati in ambito sicurezza;</li><li>(f) l'accesso a dati 'di produzione' o comunque a dati personali va contenuto ai casi di effettiva e reale necessità (ad es. manutenzione "correttiva in emergenza"), limitato al tempo strettamente necessario e comunque specificamente e preventivamente concordato.</li></ul>
7.3.	<p>Per i servizi Web Based o esposti sulla rete internet, sono richieste le seguenti misure di protezione da attacchi cyber:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) protezione da attacchi DDOS;</li><li>(b) Protezione da attacchi web tramite l'adozione di Web Application Firewall (WAF);</li><li>(c) Protezione da attacchi di Brute force Password e Password Spray;</li><li>(d) Utilizzo di sistemi di Multi Factor Authentication (MFA);</li><li>(e) Esecuzione annuale di Penetration Test, con impegno a risolvere le eventuali vulnerabilità individuate in base al rischio;</li></ul>

<b>8. Connessione ai sistemi gestiti dalla SOCIETÀ</b>	
ID	Clausola
8.1.	<p>Nel caso di attività che richiedano la connessione di apparecchiature del FORNITORE alle reti e/o a sistemi gestiti dalla SOCIETÀ, il FORNITORE si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) utilizzare unicamente reti d'accesso dedicate o comunque separate rispetto alla rete interna gestita dalla SOCIETÀ;</li></ul>



<b>8. Connessione ai sistemi gestiti dalla SOCIETÀ</b>	
ID	Clausola
	<p>(b) accedere alle reti della Società esclusivamente connessioni sicure (es: VPN);</p> <p>(c) utilizzare tale connessione, come pure gli ID, le password ed in generale le "credenziali d'accesso" fornite, unicamente al fine dell'esecuzione delle attività strettamente inerenti alle attività contrattuali;</p> <p>(d) utilizzare esclusivamente postazioni di lavoro gestite in sicurezza. .</p>
<b>8.2.</b>	<p>Nei limiti in cui le attività di cui sopra avvengano su ambienti gestiti dal FORNITORE, quest'ultimo è tenuto ad assicurare:</p> <p>(a) la separazione logica tra l'ambiente di produzione e gli altri ambienti;</p> <p>(b) che gli ambienti di sviluppo, test e produzione siano dedicati alla SOCIETÀ e/o ai suoi Clienti, a garanzia della loro riservatezza ed integrità.</p> <p>(c) eseguire le attività di test in maniera tale da garantire la loro oggettività, verificabilità e ripetibilità;</p> <p>(d) non utilizzare i dati di produzione di proprietà della SOCIETÀ e/o dei suoi Clienti per le attività di test se non opportunamente anonimizzati;</p> <p>(e) realizzare una completa documentazione dei test effettuati in ambito sicurezza;</p> <p>(f) l'accesso a dati 'di produzione' o comunque a dati personali va contenuto ai casi di effettiva e reale necessità (ad es. manutenzione "correttiva in emergenza"), limitato al tempo strettamente necessario e comunque specificamente e preventivamente concordato.</p>
<b>8.3.</b>	<p>Il FORNITORE prende atto e accetta che la SOCIETÀ ha facoltà di monitorare gli accessi e l'utilizzo fatto della connessione, anche per ragioni di sicurezza o di regolarità e continuità operativa, e di chiedere informazioni sulle caratteristiche tecniche di tali apparecchiature.</p>

<b>9. Credenziali o strumenti della SOCIETÀ</b>	
ID	Clausola
<b>9.1.</b>	<p>In tutti i casi in cui il FORNITORE sia stato dotato di credenziali o di strumenti informatici o di identificazione e di accesso (es. badge, chiavi, smart card, certificati digitali, ...) necessari per l'accesso ai sistemi dalla SOCIETÀ stessa, il FORNITORE - nel rispetto delle normative vigenti - deve:</p> <p>(a) garantire la capacità e affidabilità del soggetto assegnatario in relazione all'incarico per il quale è richiesta l'assegnazione delle credenziali/strumenti;</p> <p>(b) curare istruire gli addetti affinché le credenziali/strumenti siano custodite/i con la massima cura e non siano in alcun modo rese disponibili a terzi e siano utilizzate solo per lo svolgimento delle prestazioni contrattualmente previste;</p> <p>(c) istruire gli addetti affinché che non ne siano fatte copie, salvo ove autorizzate dalla SOCIETÀ;</p> <p>(d) assicurare che delle credenziali e strumenti sia fatto uso esclusivamente da parte dei soggetti assegnatari; in tutti i casi in cui – limitatamente ed in conformità alle regole, normative, standard e procedure aziendali vigenti – venga effettuato un cambio di assegnatario, verrà sottoscritto un documento per attestare tale cambiamento;</p> <p>(e) segnalarne tempestivamente alla SOCIETÀ l'eventuale perdita di possesso (anche momentanea) come pure ogni possibile violazione delle norme di cui sopra;</p> <p>(f) segnalare alla SOCIETÀ ogni altro evento (ad es. cessazione del rapporto di lavoro; modifica delle mansioni), che determini il venir meno della necessità di disporre di tali credenziali o strumenti.</p>



<b>10. Attività relative all'hardware – servizi sistemistici e TLC</b>	
ID	Clausola
10.1.	In caso di ritiro o sostituzione di apparecchiature informatiche rese disponibili dal FORNITORE e utilizzate dalla SOCIETÀ e/o di memorie di qualunque tipo che possano contenere programmi per elaborare o dati della SOCIETÀ e/o dei suoi Clienti, tutti i dati contenuti nelle memorie sostituite dovranno essere cancellati in modo irreversibile a cura del FORNITORE, previo inserimento dei dati sulla nuova apparecchiatura o su idoneo supporto, secondo le richieste della SOCIETÀ.
10.2.	In tutte le attività di manutenzione, come pure nei servizi sistemistici e di gestione delle reti, dovranno essere prese - in coordinamento con la SOCIETÀ - misure per prevenire la perdita anche accidentale di dati, anche residenti su apparecchiature diverse da quelle sulle quali si esegue l'intervento.

<b>11. Amministratori di Sistema</b>	
ID	Clausola
11.1.	Il FORNITORE è tenuto a mantenere una lista aggiornata degli "amministratori di sistema" abilitati ad operare sui dati o sui sistemi della SOCIETÀ e/o dei suoi Clienti ed a comunicarne gli estremi su richiesta e/o secondo le periodicità concordate.
11.2.	Il FORNITORE è tenuto ad effettuare le necessarie verifiche preventive di affidabilità, nonché le verifiche periodiche previste dalla normativa, dandone conto secondo necessità.

<b>12. Audit e verifiche</b>	
ID	Clausola
12.1.	La SOCIETÀ ha la facoltà di condurre audit diretto e/o a procedere a richieste di informazioni previste dalla legge o dal Contratto, sia in caso di incidente di sicurezza sia come parte di una verifica periodica del rispetto delle disposizioni normative e contrattuali.
12.2.	Il FORNITORE deve prestare l'opportuna collaborazione all'effettuazione dell'audit e comunque consentire che i soggetti indicati al comma precedente possano intervistare il proprio staff (nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti) e possano accedere a: (a) tutte le informazioni e i documenti relativi ai servizi; (b) ai sistemi, strumenti, network, ai database, ai piani di continuità operativa, e altre informazioni relative ai servizi; (c) alle strutture e i locali dove il servizio viene erogato.
12.3.	Il FORNITORE si impegna, ove richiesto, a predisporre gli opportuni remediation plan per eliminare eventuali non conformità riscontrate nei tempi concordati.

<b>13. Requisiti di sicurezza aggiuntivi per l'esternalizzazione di servizi in cloud</b>	
In caso di esternalizzazione di servizio/soluzione in cloud, in aggiunta alle clausole riportate nei precedenti paragrafi, devono essere garantiti almeno i seguenti requisiti	
ID	Clausola
13.1.	Nel caso di risoluzione del Contratto, il FORNITORE si impegna a supportare la SOCIETÀ nella gestione dell'exit strategy attraverso il trasferimento dei dispositivi, sistemi, dati ad un Fornitore terzo o supportando il re-insourcing dell'attività.
13.2.	Il FORNITORE si impegna ad implementare i controlli di sicurezza specificati nella matrice dei controlli cloud previsti dalla SOCIETÀ, definiti nel framework CSA CCM (Cloud Security Alliance Cloud Controls Matrix). Inoltre, il FORNITORE si impegna a fornire, su richiesta della SOCIETÀ, la documentazione e le evidenze necessarie a dimostrarne la conformità.
13.3.	Il FORNITORE si impegna, qualora (anche successivamente alla stipula del Contratto) venga meno la possibilità di implementare un controllo della matrice dei controlli cloud, ad informare tempestivamente la SOCIETÀ.



### 13. Requisiti di sicurezza aggiuntivi per l'esternalizzazione di servizi in cloud

In caso di esternalizzazione di servizio/soluzione in cloud, in aggiunta alle clausole riportate nei precedenti paragrafi, devono essere garantiti almeno i seguenti requisiti

ID	Clausola
13.4.	Il FORNITORE si impegna a predisporre specifica documentazione che descriva le procedure di gestione interna delle modifiche in produzione ed i relativi ruoli/diritti/responsabilità all'interno del Cloud.
13.5.	Il FORNITORE si impegna ad implementare metodi di crittografia aperti (AES, ecc.) per proteggere i dati nel caso in cui debbano attraversare reti pubbliche (ad es. Internet).

### 14. Vulnerability Assessment e Penetration Test

ID	Clausola
14.1.	Il FORNITORE deve garantire l'esecuzione di attività di Vulnerability Assessment interne con cadenza almeno annuale sul perimetro di pertinenza dei servizi erogati alla SOCIETÀ e/o ai suoi Clienti.
14.2.	Il FORNITORE deve garantire l'esecuzione di attività di Penetration Test interne con cadenza almeno annuale, sul perimetro di pertinenza dei servizi erogati alla SOCIETÀ e/o ai suoi Clienti.
14.3.	Il FORNITORE deve inoltre riconoscere alla SOCIETÀ il diritto di visionare su richiesta della stessa i risultati dei test delle attività di Vulnerability Assessment e Penetration Test svolte internamente sul perimetro di pertinenza dei servizi erogati alla SOCIETÀ e/o ai suoi Clienti.